



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 maggio 2016  
(OR. en)

9383/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0146 (NLE)**

---

---

**COWEB 48**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 280 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo* dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 280 final.

---

All.: COM(2016) 280 final

Bruxelles, 23.5.2016  
COM(2016) 280 final

2016/0146 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\* dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno**

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

## RELAZIONE

Il 1° aprile 2016 è entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo ne sorveglia l'applicazione ed esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

A norma dell'articolo 127 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 129 dell'accordo, il regolamento interno determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, che assiste il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la posizione che l'Unione deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione sul suo regolamento interno è stabilita con una decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

Si invita pertanto il Consiglio ad adottare la proposta allegata di decisione relativa alla posizione dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione sul suo regolamento interno.

Per informazione del Consiglio, il progetto di regolamento interno dei sottocomitati e dei gruppi speciali pertinenti è riportato in un documento separato.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\* dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra, ("l'accordo") istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 127, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione ("il comitato").
- (4) A norma dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato, a cui può delegare i suoi poteri.
- (5) A norma dell'articolo 131 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tale articolo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione determini, nel suo regolamento interno, la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Unione europea, nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo, adotta una posizione al fine di sostenere l'adozione del regolamento interno, sulla base del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Gli Stati membri fanno parte della delegazione dell'Unione europea alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione. In considerazione dell'articolo 3 del regolamento interno, gli Stati membri forniscono all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, vicepresidente della Commissione, le informazioni necessarie a tal fine.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*